



Il Modello di organizzazione,
gestione e controllo di
**SOLGAR ITALIA
MULTINUTRIENT S.p.A.**

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2025



Indice

ADOZIONE E REVISIONI DEL MODELLO.....	3
DEFINIZIONI	4
SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	6
LA CORPORATE GOVERNANCE DI SOLGAR	6
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	7
I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	9
1.1 I PRINCIPI GENERALI	9
1.2 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	9
1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	20
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL DECRETO	21
1.5 LA NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE	22
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SOLGAR	23
2.1 I "DESTINATARI" DEL MODELLO SOLGAR.....	23
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO SOLGAR	23
2.3 GLI OBIETTIVI DEL MODELLO SOLGAR.....	24
2.4 IL PERCORSO SEGUITO DA SOLGAR PER L'ELABORAZIONE ED IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
2.5 I PROCESSI A RISCHIO REATO	25
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
3.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.....	27
3.2 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	29
3.3 GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	31
3.4 I CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA (C.D. <i>WHISTLEBLOWING</i>)	32
3.5 L'ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLGAR	34
4. L'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI FORMAZIONE	35
4.1 I PRINCIPI GENERALI	35
4.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE	35
4.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SOLGAR.....	35
4.4 L'INFORMATIVA AI TERZI	36
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	37
5.1 PROFILI GENERALI.....	37
5.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	37
5.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	39
5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI	40
5.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI "TERZI DESTINATARI"	40



Adozione e revisioni del Modello

La presente edizione del Modello è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Solgar Italia Multinutrient S.p.A. in data 13 novembre 2025.

Revisioni del Modello

Edizione n° 1	28 novembre 2022
Edizione n° 2	13 novembre 2025



Definizioni

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Solgar Italia Multinutrient S.p.A. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell'Industria Alimentare.

Codice Etico, Principi aziendali Nestlé, Code of Business Conduct (di seguito “Principi Etici”): documenti di riferimento per la valutazione di tutte le attività poste in essere dai dipendenti di Nestlé S.A. e delle sue consociate attraverso i quali vengono fissati gli *standard* minimi di comportamento nelle principali aree aziendali.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di Solgar Italia Multinutrient S.p.A..

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Gruppo: il Gruppo Nestlé.

Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Nestlé: Nestlé Italiana S.p.A..

Nestlé in the Market (anche NiM): la struttura di Nestlé Italiana che fornisce servizi alle altre società del Gruppo a livello locale.



Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società: Solgar Italia Multinutrient S.p.A. con sede legale in Via Prima Strada, 23/3, 35129 – Padova (PD) e soggetta a direzione e coordinamento da parte del Socio Unico Nestlé Italiana S.p.A..

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: soggetto che effettua segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni.



Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

Solgar è un Gruppo fondato nel 1947 a New York dedicato alla ricerca e alla produzione di integratori alimentari di nutraceutici, vitamine, minerali, amminoacidi ed estratti erballi. Il Gruppo è presente sul mercato con una gamma di circa 450 prodotti commercializzati attraverso una rete di oltre 50 filiali nel mondo. La produzione è negli Stati Uniti dove è presente anche un centro ricerche.

Nel 2021 il Gruppo Nestlé ha acquisito la linea di prodotti a marchio Solgar.

SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A. è la filiale italiana che si occupa del commercio dei prodotti a marchio Solgar.

La Società, nel dettaglio, ha come oggetto sociale:

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di preparati destinati all'alimentazione integrativa, *food supplements*, alimenti dietetici, prodotti di erboristeria e macrobiotica;
- il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche attraverso punti vendita, ed il noleggio di strumenti, apparecchi, articoli e materiali sanitari, medicali, ortopedici e chirurgici;
- l'attività di supporto tecnico-organizzativo per operatori sanitari, medici-chirurghi, specialisti, terapisti naturali, parasanitari e tecnici della sanità in genere mediante messa a disposizione di strutture attrezzate e relativi servizi;
- l'attività didattica, editoriale, di consulenza, di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito della salute e del benessere della persona.

Solgar Italia Multinutrient S.p.A. ha stabilito la propria sede centrale in Via Prima Strada, 23/3, 35129 – Padova (PD).

La Società è posseduta interamente da Nestlé Italiana S.p.A. (d'ora in avanti anche "Nestlé") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa.

La Corporate Governance di SOLGAR

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo "tradizionale".

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque amministratori e riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'esclusiva competenza dei Soci o dell'Assemblea.



È nominato il Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno.

Il controllo contabile è affidato alla Società di Revisione.

Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di Solgar Italia Multinutrient S.p.A. si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto** – che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Sistema organizzativo** – composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Principi Etici** – costituito da un insieme di documenti di riferimento attraverso i quali vengono fissati gli standard minimi di comportamento nelle principali aree aziendali, le regole di comportamento ed i principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Solgar, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello;
- **Sistema procedurale** – costituito da procedure, regolamenti, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

Il Sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sugli strumenti di *governance* di cui sopra, sui seguenti elementi qualificanti:

- Sistema di gestione della qualità, basato sugli Standard ISO 9001, volto a garantire la migliore efficienza operativa a tutti i livelli di business, nell'ottica di miglioramento continuo delle performance dell'azienda, nel campo di applicazione *“Progettazione ed erogazione di corsi formativi nell'ambito dell'integrazione alimentare”*.

Ad integrazione dei diversi sistemi di controllo adottati dalla Società, ispirati sia a principi nazionali che internazionali, è stato implementato il sistema di segnalazione *SpeakUp*, che offre ai dipendenti del Gruppo un canale per la comunicazione interna dei comportamenti contrari al codice di condotta aziendale o alla normativa vigente che siano da essi conosciuti o subiti. Al fine di garantire una maggior efficacia nelle segnalazioni, tale sistema è stato integrato con quanto previsto nel presente Modello per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.



I rapporti con le società del Gruppo

Solgar Italia Multinutrient S.p.A. riceve da Nestlé Italiana S.p.A. servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare, Nestlé fornisce a Solgar i servizi inerenti alla gestione delle seguenti aree:

- Legale e Societaria;
- Fiscale;
- Marketing;
- Facilities;
- Risk Management;
- Compliance;
- Corporate Affairs;
- HR;
- HSE;
- Finance;
- Procurement;
- IT Services;
- Attività regolatorie, Quality Assurance;
- Industrial relations;

Le prestazioni di servizi:

- sono erogate in conformità a quanto previsto dai *Principi Etici* e dal Modello;
- devono essere disciplinate da apposito accordo scritto.

Nell'ipotesi in cui la Società chieda a Nestlé Italiana il rispetto di regole nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, Nestlé Italiana si attiene alle stesse solo dopo aver richiesto ed ottenuto parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza circa l'idoneità di tali norme interne per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

1.1 I principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti anche il "Decreto" o D.lgs. 231/2001) ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica¹ (definite anche "Enti"), nelle ipotesi in cui siano commessi, o tentati, alcune fattispecie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**Apicali**");
- soggetti "**Sottoposti**" alla direzione o vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito specificati:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);

¹ Le disposizioni di cui al Decreto, invece, non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L.23/12/1986, n.898).

B) Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635-*quater.1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105);
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.).

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.3);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

H) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis c.p.

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

J) Reati di Abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187- *quinquies* TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 14 REG. UE 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. UE 596/2014).

K) reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

L) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

M) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2 del Decreto).

N) Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis*, L. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art.171-*ter* L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

O) Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

Si tratta del relativo delitto previsto dall'art. 377-*bis* c.p.

P) Reati Ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal Codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.lgs. 152/2006, art. 255-*bis*);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. 152/2006, art. 255-*ter*);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 256-*bis*);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258);
- Spedizione illegale di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259-*ter*);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis*, D.lgs. 152/2006);
- Sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Q) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);



- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

R) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

S) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

U) Reati Tributari (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.lgs. n. 74/2000).

V) Reati di Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Diritti doganali e diritti di confine (Art. 27 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79. D.lgs. 141/2024);

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80. D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024);
- Delle misure di sicurezza patrimoniale – Confisca (art.94 D.lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter D.lgs. 504/1995);
- Circostanze attenuanti (art. 40-quater D.lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40- quinquies D.lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.lgs. 504/1995);
- Disposizioni generali (art. 61 D.lgs. 504/1995).

W) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

X) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Y) Delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* del Decreto)

- Uccisione di animali (544-*bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinqüies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Z) Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità



amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero².

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto prevede a carico degli Enti i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3.1 Le sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.

1.3.2 Le sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;

² L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "*reati commessi all'estero*", prevede:

"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".



- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.3.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.3.4 La pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;



- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 La nomina del difensore dell'Ente

In caso di procedimento *ex d.lgs. 231/2001* a carico della Società, il Legale Rappresentante provvede alla nomina del difensore dell'Ente.

Nel caso in cui il soggetto indagato sia il legale rappresentante, la nomina del difensore dell'Ente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora non sia possibile procedere tramite il Consiglio di Amministrazione, tale nomina è delegata a un procuratore appositamente designato, individuato tra soggetti privi di conflitti di interesse, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Modello Organizzativo. In tal caso, dovrà essere data informativa in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Della nomina è fornita informativa all'Organismo di Vigilanza.



2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Solgar

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2022 ed ha provveduto all'aggiornamento dello stesso con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2025.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

2.1 I “Destinatari” del Modello Solgar

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai Dipendenti, dai *Partner* commerciali, dagli Agenti, dai Consulenti e dai Collaboratori che operano nelle “aree a rischio”, nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate. I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

2.2 Struttura del Modello Solgar

Il Modello organizzativo Solgar si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali:

- **PARTE SPECIALE A:** Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, corruzione tra privati, delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **PARTE SPECIALE B:** Reati societari, reati tributari e reati di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- **PARTE SPECIALE C:** Delitti contro l'industria e il commercio;
- **PARTE SPECIALE D:** Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **PARTE SPECIALE E:** Reati ambientali;
- **PARTE SPECIALE F:** Delitti di criminalità organizzata e delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;



- **PARTE SPECIALE G:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **PARTE SPECIALE H:** Delitti contro la personalità individuale e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **PARTE SPECIALE I:** Delitti di contrabbando.

I profili di rischio inerenti i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, gli abusi di mercato, i reati di razzismo e xenofobia, i delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati, i delitti contro il patrimonio culturale, i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e i delitti contro gli animali si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e dai presidi generali di cui ai *Principi Etici*.

2.3 Gli obiettivi del Modello Solgar

Con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il successivo aggiornamento, la Società si impegna ad operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

In particolare, la Società attraverso l'adozione del Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati o, quanto meno, di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

2.4 Il percorso seguito da Solgar per l'elaborazione ed il successivo aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, così come il successivo aggiornamento, sono il frutto di un'attività di c.d. *risk assessment*, la cui documentazione integrale è agli atti della Società. In particolare, il percorso si è sviluppato secondo le seguenti fasi operative:

- individuazione dei settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o OdV) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni dei *Principi Etici*.

2.5 I processi a rischio reato

I processi aziendali potenzialmente a rischio, con particolare riferimento ai reati sopra richiamati, sono i seguenti:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Selezione e gestione degli agenti;*
- *Gestione dei rapporti istituzionali;*
- *Gestione dei rapporti con Enti di Certificazione;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e attività ispettive;*
- *Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici;*



- *Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Selezione, gestione del personale e sistema premiante;*
- *Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;*
- *Gestione delle attività di marketing e delle attività di comunicazione;*
- *Gestione delle consulenze ad Operatori Sanitari;*
- *Comunicazione e informazione scientifica;*
- *Gestione eventi, convegni e congressi;*
- *Gestione prodotti e qualità;*
- *Gestione di omaggi e donazioni;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei rapporti intercompany;*
- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale;*
- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione ambientale;*
- *Gestione degli adempimenti doganali.*



3. L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello. Tale Organismo deve essere “*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*”, volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La Società si è orientata nella scelta di un Organismo di Vigilanza collegiale da identificarsi in 3 componenti di cui 1 in qualità di Presidente, 1 membro effettivo e 1 membro consultivo, di emanazione aziendale, senza diritto di voto. L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato dei requisiti di seguito indicati. La nomina ha durata biennale.

3.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti in coerenza con quanto espresso dalla normativa di riferimento e dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria. In particolare, i componenti devono avere i seguenti requisiti:

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali o professionali con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L' Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare “alla pari” trovandosi in posizione di “*staff*” con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.



Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal D.Lgs. 14/2019;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria previste dalla legislazione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- *quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:



- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.Lgs. 159/2011.

3.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adequatezza e dell'efficace attuazione dello stesso nonché sul suo aggiornamento sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché i *Principi Etici* e tutte le disposizioni in essi contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV può, inoltre:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello come sopra individuati;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare il Responsabile Affari Legali e Societari per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

Con particolare riferimento all'attività ispettiva, le verifiche periodiche svolte dall'Organismo di Vigilanza, supportato dalla funzione *Internal Audit* (ed eventualmente anche da soggetti terzi), potranno essere realizzate effettuando specifici approfondimenti e *test* di controllo.

Le verifiche riguarderanno le attività "sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001.



3.3 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ASL, ARPA, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali o da terzi incaricati dalla Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, è necessario informare immediatamente l'OdV, nelle modalità previste al par. 3.7 "I canali di segnalazione interna (c.d. *Whistleblowing*) – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001".

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione **a pena di revoca del mandato** fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali: gli atti ufficiali dell'Organismo di Vigilanza (verbali sedute) e la documentazione ulteriore relativa alle riunioni e ai lavori devono essere conservati dallo stesso e accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati,



a pena di decadenza immediata dall'ufficio. Per i componenti esterni le violazioni agli obblighi espressamente indicati nell'accordo sottoscritto dalle parti, è altresì previsto il pagamento di penali indicate nelle specifiche clausole che regolano il rapporto; per i componenti interni verranno applicate le misure previste dal Codice Disciplinare, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori e/o dai Contratti Collettivi vigenti.

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza a mezzo di:

posta fisica all'indirizzo

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.p.A.

c/o Direzione Affari Legali e Societari, Via del Mulino, 6 – 20057 Assago (MI)

posta elettronica all' indirizzo

organismodivigilanza@it.nestle.com

casella vocale al numero verde

800.655.468

Al fine di garantire maggior efficacia al processo di segnalazione, la Società ha deciso di integrare i canali di comunicazione previsti dal presente Modello con il sistema di segnalazione *SpeakUp*, adottato dal Gruppo a livello internazionale.

3.4 I canali di segnalazione interna (c.d. *Whistleblowing*)

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società deve prevedere canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo ivi previste;

- violazioni del Codice Etico e violazioni riguardanti i protocolli e le procedure interne che formano parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la “Policy SpeakUp” (vd. infra) adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il sistema di segnalazione SpeakUp, raggiungibile al seguente link:

<https://www.speakupfeedback.eu/web/A2VY73>

Solgar si è dotata di un documento denominato “Policy SpeakUp” al fine di regolare il processo di gestione delle segnalazioni in conformità alle disposizioni normative di riferimento; in particolare, l'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello preveda canali di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.



Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 5 “Il sistema disciplinare”, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell’ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

3.5 L’attività di *reporting* dell’Organismo di Vigilanza di Solgar

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- su **base continuativa**;
- a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà indicare con puntualità l’attività svolta nell’anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L’OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l’anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L’Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti “controlli a sorpresa”).

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei relativi verbali deve essere custodita dall’OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità precedentemente indicate.



4. L'attività di diffusione e di formazione

4.1 I principi generali

La Società assicura la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la stessa, sia quali Dipendenti che in veste di Consulenti o Collaboratori.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello della diversificazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei suoi allegati, la Società garantisce a tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione del Compliance Manager del Gruppo Nestlé in Italia ed è disponibile per la consultazione sull'intranet aziendale.

Ai nuovi assunti è consegnato un fascicolo informativo contenente anche un riepilogo di tutti i documenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 fra cui Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo di Solgar. Agli stessi viene poi fornito anche il link di accesso alla sezione dell'intranet contenente tutta la documentazione.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 La formazione del personale di Solgar

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, dei *Principi Etici* è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

La Società prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;



- i *Principi Etici* ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 L'informativa ai terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali *Partner* commerciali, Agenti, Fornitori, Consulenti e Collaboratori che operano per conto della Società nelle "aree a rischio".

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e dei *Principi Etici*.

Solgar Italia Multinutrient S.p.A. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.



5. Il sistema disciplinare

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Solgar Italia Multinutrient S.p.A., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

D. Lgs. 231/2001

Modello di organizzazione, gestione e controllo



- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nei *Principi Etici*, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende dell'Industria Alimentare (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni di effettivo lavoro e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per cause disciplinari: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche



provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello o dei *Principi Etici* che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui al D.lgs. 24/2023;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, grossisti, distributori e partner commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.